Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti

(93/C 93/04)

COM(93) 57 def.

(Presentata dalla Commissione il 25 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Slovenia nel settore dei trasporti costituisce uno strumento efficace per eliminare definitivamente molti dei principali ostacoli al traffico comunitario di transito attraverso il territorio sloveno;

considerando che l'accordo contribuisce al completamento del mercato interno in quanto garantisce la libertà di transito attraverso la Slovenia per il trasporto interno tra la Grecia e gli altri Stati membri, riducendo al minimo i costi per gli utenti in generale nonché gli ostacoli di natura tecnica e amministrativa del commercio internazionale;

considerando inoltre che sembra necessario garantire uno sviluppo coordinato dei flussi di trasporto tra e attraverso i territori delle parti contraenti definendo, in particolare, le priorità per il necessario potenziamento delle infrastrutture slovene mediante un sostegno finanziario della Comunità, promuovendo il trasporto ferroviario e il trasporto combinato al fine di tutelare l'ambiente;

considerando che l'accordo contiene anche disposizioni volte a semplificare le formalità doganali;

considerando che gli scopi e il contenuto dell'accordo rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune e che, di conseguenza, l'accordo deve essere concluso in base all'articolo 113;

considerando che è pertanto necessario approvare l'accordo a nome della Comunità economica europea,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti.

Il testo dell'accordo nonché quello dei protocolli e delle dichiarazioni allegati sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede alla notificazione prevista all'articolo 26 dell'accordo.